

Legge regionale 12 novembre 1997, n.82

Fusione per incorporazione della Fidi Agricola SpA nella Fidi Toscana SpA.

ARTICOLO 1

1. E' autorizzata la vendita alla Fidi Toscana SpA di n. 2.870 azioni della Fidi Agricola SpA del valore nominale di L. 1.000.000 cadauna, di proprieta' della Regione Toscana, allo scopo di consentire la fusione per incorporazione della Fidi Agricola SpA nella Fidi Toscana SpA ai sensi dell'art. 2504 quinquies del codice civile.

2. Il prezzo della vendita delle azioni della Fidi Agricola SpA e' pari al valore definito in seguito alle procedure di legge per la fusione per incorporazione della Fidi Agricola SpA nella Fidi Toscana SpA.

3. La vendita alla Fidi Toscana SpA delle azioni della Fidi Agricola SpA di proprieta' della Regione Toscana deve essere effettuata entro il 30.6.1998.

ARTICOLO 2

1. E' autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione Toscana di un aumento del capitale sociale della Fidi Toscana SpA di importo pari al ricavato della vendita alla Fidi Toscana SpA delle azioni della Fidi Agricola SpA di proprieta' della Regione Toscana.

ARTICOLO 3

1. Il pagamento da parte della Fidi Toscana SpA delle azioni di Fidi Agricola SpA vendute dalla Regione Toscana avverra' contestualmente al versamento da parte della Regione Toscana dell'aumento del capitale sociale della Fidi Toscana SpA indicato al precedente articolo 2.

ARTICOLO 4

1. Il titolo della LR 30 maggio 1994 n. 41 e' sostituito dal seguente: "Attribuzione alla Fidi Toscana SpA di nuove funzioni in favore delle imprese agricole".

2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 della LR 30 maggio 1994 n. 41.

3. Nel testo della LR 30 maggio 1994 n. 41 le parole "Societa'" e "Fidi Agricola SpA" sono sostituite dalle parole "Fidi Toscana SpA".

4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della LR 30 maggio 1994 n. 41 e' sostituita dalla seguente: "c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio;".

5. Il comma 3 dell'art. 7 della LR 30 maggio 1994 n. 41 e' sostituito dal seguente: "3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare e' determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine."

6. Le modifiche alla LR 30 maggio 1994 n. 41 indicate ai commi precedenti entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola SpA nella Fidi Toscana SpA.

ARTICOLO 5

1. Nel testo della LR 28 marzo 1996 n. 24 le parole "Fidi Agricola SpA" sono sostituite dalle parole "Fidi Toscana SpA".

2. Le modifiche alla LR 28 marzo 1996 n. 24 indicate al comma precedente entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della fidi Agricola SpA nella Fidi Toscana SpA.

ARTICOLO 6

1. Con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 e' provveduto alla allocazione:

nella parte Entrata di apposito capitolo denominato
"vendita azioni Fidi Agricola SpA"
per l'importo di L. 2.870.000.000

nella parte Uscita di apposito capitolo denominato
"aumento capitale sociale Fidi Toscana SpA"
per l'importo di L. 2.870.000.000